MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ISPETTORATO GENERALE

Via Silvestri 243 – 00164 ROMA Tel. (06) 66598316-317- FAX n. (06) 66598265

Prot. 6900 Roma, 16 OTT. 2007

All' **Ufficiale Giudiziario**
Antonio Iaquinta

Oggetto: quesito formulato dall'Ufficiale Giudiziario (con funzioni ispettive) Antonio Iaquinta, in servizio presso l'UNEP della Sezione Distaccata di Strongoli, Tribunale di Crotone.

Con il quesito formulato dall'ufficiale giudiziario Antonio Iaquinta (pervenuto in data 02 Ottobre 2007 a mezzo fax prot. 6515), veniva chiesto se: "*.....per le notifiche degli atti a richiesta di parte nel processo di opposizione a ordinanza-ingiunzione l'ufficiale giudiziario sia tenuto ad esigere i diritti e le indennità*".

Il procedimento di opposizione all'ordinanza-ingiunzione è disciplinato dagli articoli 22 e 23 della Legge 689/1981.

L'articolo 23 al nono comma espressamente recita che: "*.....a tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede d'ufficio.*"

Non vi è dubbio che il procedimento di opposizione all'ordinanza – ingiunzione si caratterizzi per una semplicità di forme del tutto peculiare, intesa a rendere il più possibile agevole l'accesso alla tutela giurisdizionale nella specifica materia. Ad ulteriore conferma della volontà del legislatore di favorire il ricorso alla tutela giurisdizionale, nella materia delle sanzioni amministrative è il comma decimo dell'articolo 23 che prevede: " *gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.*"

Tale comma non può essere rapportato ai diritti e all'indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari.

Infatti, ai sensi dell'articolo 123 del D.P.R. 1229/59 i diritti costituiscono dei proventi per l'ufficiale giudiziario e non una tassa o imposta.

A maggior ragione l'indennità di trasferta è invece dovuta all'ufficiale giudiziario a rimborso d'ogni spesa che sostiene per gli atti compiuti fuori dall'edificio ove ha sede.

Pertanto, da quanto sopra evidenziato ne consegue che qualora le notificazioni sono a richiesta d'ufficio, (es. articolo 23 comma 2 : "... *Il ricorso e il decreto sono notificati, a cura della cancelleria....* "), non sono dovuti all'ufficiale giudiziario i diritti, mentre, al contrario, è dovuto dall'erario soltanto il pagamento delle indennità di trasferta di cui all'articolo 35 (articolo 31 T.U. Spese di Giustizia).

Se invece la richiesta di notificazione proviene dalle parti (es. articolo 23 comma 6 : "*...nel corso del giudizio il giudice dispone anche d'ufficio i mezzi di prova che ritiene necessari....*) le stesse devono anticipare all'ufficiale giudiziario i diritti e le indennità di trasferta così come prevede l'articolo 32 del Testo Unico Spese di Giustizia.

Il Capo dell'Ispettorato Generale

(Arcibaldo Miller)